

*XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania 4,5 e 6 ottobre 2018*

Proposta di modifiche di articoli del Codice di Procedura civile

Mozione

Per la modifica degli articoli 696 bis e art. 195 cpc

premessi:

- che secondo quanto risulta dagli archivi informatici della Cassa Forense gli avvocati, nell'ultimo ventennio, sono triplicati, passando da circa 87.000 iscritti nell'anno 1986 a oltre 242.000 nel 2017;
- che tali dati rendono urgente l'individuazione e l'adozione di strategie volte a trasformare 240.000 avvocati in una risorsa per il paese anziché in un problema;
- che in un paese in cui i diritti vengono ormai considerati 'merci' e in cui, la politica, per risolvere il problema delle inefficienze del 'sistema 'Giustizia', riesce a proporre, da tempo, solo riforme che ledono il diritto di difesa e di azione (contributi unificati; obbligatorietà degli strumenti di risoluzione alternativa; etc.), si ritiene necessaria, in particolare, un'assunzione di responsabilità da parte dell'Avvocatura che muova anche dal convincimento della residualità della regola autoritativa e della necessaria valorizzazione del criterio dell'autodeterminazione delle parti;
- che ferma la difesa dello 'Stato di diritto', dei principi del 'giusto processo' e, più in generale, della funzione di 'garanzia della legalità e della democrazia' che la Costituzione affida, seppur implicitamente, alla nostra categoria, appare necessaria, in altre parole, una 'riqualificazione del ruolo dell'Avvocato', nel senso della acquisizione anche di nuove competenze e di nuovi strumenti che consentano agli iscritti di poter offrire ai cittadini soluzioni anche diverse rispetto al giudizio, ossia, soluzioni che senza ledere il 'diritto' al processo, possano determinare il venir meno dell'interesse a quello;
- che le norme del processo civile attualmente esistenti prevedono uno strumento di istruzione preventiva che potrebbe risultare utilissimo a quello scopo;
- che l'art. 696 bis cpc, prevede, infatti, la possibilità di ottenere una consulenza tecnica preventiva nell'ottica di una possibile conciliazione della lite, ossia, di ottenere, prima dell'instaurazione di un giudizio, un accertamento tecnico volto a risolvere quelle controversie su questioni 'tecniche' e 'su elementi di fatto', che costituiscono spesso un ostacolo insormontabile al raggiungimento di un accordo bonario, rendendo difficoltose le previsioni sull'esito dell'eventuale giudizio;

- che lo strumento previsto dall'art. 696 bis cpc, malgrado tale potenzialità, risulta poco utilizzato e poco efficace nella pratica anche a causa di una formulazione poco chiara, che conduce spesso anche ad una interpretazione che svalorizza il ruolo dell'Avvocato e attribuisce, invece, al Consulente Tecnico compiti che non dovrebbero competergli e che non è in grado di svolgere;
- che una diversa e più chiara regolamentazione dell'Istituto potrebbe, invece, facilitare non poco il raggiungimento di soluzioni bonarie, valorizzando insieme il ruolo dell'Avvocato;
- che, a tal fine, si ritiene, in particolare, necessario modificare l'attuale formulazione dell'art. 696 bis cpc e prevedere:
 - a) che sia preclusa al Giudice del procedimento istruttorio ogni indagine diversa rispetto a quella volta ad assicurare il mero rispetto del principio del contraddittorio e sia, dunque, riservata al Giudice dell'eventuale successivo giudizio di merito ogni valutazione sulla successiva utilizzabilità dell'elaborato peritale;
 - b) che vi sia una netta distinzione tra la fase delle operazioni peritali e quella, successiva, del tentativo di conciliazione, ossia che il CTU - una volta esaurita la fase delle operazioni peritali, da svolgersi nel contraddittorio dei consulenti di parte - debba inviare la sua relazione definitiva ai legali delle parti e che l'incarico di svolgere il tentativo di conciliazione debba essere effettuato solo in epoca successiva e non da parte del Consulente, bensì da parte degli stessi legali o di un mediatore iscritto presso un Organismo, con assegnazione di congrui termini a questo fine e possibilità per le parti, assistite dai loro legali, di richiedere anche la presenza dei CtU e dei consulenti di parti per fornire tutti i chiarimenti del caso;
 - c) che il deposito in Cancelleria della relazione peritale da parte del CTU debba avvenire solo dopo lo svolgimento del tentativo di conciliazione e solo dopo la scadenza di un termine assegnato alle parti per poter richiedere un'udienza per la formalizzazione, in quella sede, dell'accordo eventualmente raggiunto senza l'intervento di un mediatore;.
- che la possibilità di svolgere un tentativo di conciliazione con le modalità dette, risulterebbe utile anche dopo la conclusione delle operazioni peritali affidate a un CTU nel corso di giudizio di un ordinario giudizio di merito;

ciò premesso

SI CHIEDE

un impegno delle rappresentanze dell'Avvocatura volto ad ottenere le dette modifiche degli artt. 696 bis e 195 cpc.

